

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TITOLO III

INTERVENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE

CAPO I

Sviluppo dell' agricoltura e delle attività economiche integrative del reddito familiare

Art. 22

1. L' Amministrazione regionale promuove l' attuazione di progetti specifici per sostenere lo sviluppo dell' agricoltura ed incrementare il reddito familiare dei residenti nei territori montani.

2. Obiettivi del progetto sono:

a) la riorganizzazione dei fattori produttivi e il potenziamento economico delle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale;

b) il rafforzamento dei fattori che concorrono ad assicurare la permanenza della popolazione residente nelle aree suindicate;

c) la più ampia valorizzazione delle risorse agricole e forestali, mediante il sostegno di attività produttive esercitate nel settore primario anche a tempo parziale.

3. All' attuazione dei progetti provvedono, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, le Comunità montane.

Art. 23

(2)

1. Nei territori montani verrà favorita la costituzione di cooperative e di società di persone formate da imprenditori agricoli residenti, ancorché non dediti in modo prevalente all' esercizio dell' attività agricola, dirette a migliorare e rendere più

efficiente l' utilizzazione dei terreni e l' impiego dei mezzi di produzione.

2. A tal fine i Comuni stimolano l' aggregazione degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, assistendoli nell' individuazione e nell' organizzazione dei programmi di attività produttive e di servizio di comune interesse.

3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:

a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall' articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;

b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l' acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.

(1)

4. Le Comunità montane provvedono alla concessione degli incentivi.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 50/1993

2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

Art. 24

(1)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane

finanziamenti straordinari per l' attuazione di interventi compresi nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità medesime e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto le iniziative di cui all' articolo 23, comma 3.

2. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

Note:

1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

CAPO II

Altri interventi settoriali delle Comunità montane

Art. 25

1. Le Comunità montane promuovono, nei rispettivi territori, l' attuazione degli interventi, compresi nei rispettivi piani pluriennali di sviluppo e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica.

2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:

a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell' architettura tipica della zona o per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo;

b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una

tantum per l' organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(1)(2)

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane appositi finanziamenti, secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 50/1993

2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 10 ter, L. R. 23/2001

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 27

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari alle Comunità montane da utilizzare, previo concerto con la Direzione regionale delle foreste, per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, saranno ripartiti tra le Comunità montane, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della superficie montana di ogni singola Comunità e per comprovate esigenze di intervento.

Art. 28

(1)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari destinati all' attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la concessione di contributi per servizi ed infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo, nonché per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

3. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 30/1992